Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.2E/5, Provvedimenti governativi, Aquilonia (Avellino), Richiesta di provvedimenti per la ricostruzione dell'abitato ed altre provvidenze, Lettera del ministro dei Lavori Pubblici di Crollalanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 18 agosto 1931.* 1931

Col telegramma segnalato con la nota cui rispondo il Segretario Politico del Fascio di Aquilonia, nell'anniversario del terremoto del 23 luglio 1930, ha fatto voti a S.E. il Capo del Governo perché sia completata l'attuazione delle provvidenze predisposte a favore di quel Comune. In relazione a tale richiesta, mi pregio informare codesta on. Presidenza che questo Ministero nulla ha tralasciato per affrettare la rinascita di detto abitato così duramente colpito. Subito dopo il disastro furono costruite, a cura dello Stato, ben 364 alloggi per il ricovero delle persone rimaste senza tetto; tali alloggi risultano già consegnati al Comune, allo scopo di assicurare al suo bilancio un cespite di entrata con la riscossione dei canoni d'uso. Le costruzioni suddette sono state impiantate in località geologicamente idonea, fuori del perimetro del vecchio abitato, giacché la zona dove questo sorge, già minacciata da movimento franosi, è divenuta più dissestata per effetto del terremoto. E non essendo possibile per tale ragione ricostruire in sito le case distrutte, quest'Amministrazione ha determinato di provvedere, a propria cura e spese, al trasferimento in nuova sede del vecchio abitato, ad eccezione del rione Croce. Il progetto per l'attuazione del nuovo piano regolatore è stato già approvato, e ho testé dato istruzioni al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, perché provveda all'appalto di un primo importante lotto di lavori, per l'ammontare di circa L. 3.200.000. Tale lotto comprende le sistemazioni stradali e la fognatura. Le provvidenze governative sono state pure rivolte ad integrare l'iniziativa privata mediante la concessione di sussidi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di stabili danneggiati o distrutti, limitatamente, beninteso, a quegli edifici che ricadono nella zona non soggetta a spostamento. Per tali edifici, in base alle perizie compilate, d'ufficio, dal Genio Civile sono stati finora accordati sussidi per l'ammontare di L. 416.848, pari al 40% della spesa prevista per l'esecuzione dei relativi lavori. Tale percentuale potrà essere elevata sino ad un massimo del 60% come premio di acceleramento per coloro che avranno ultimato i lavori nei termini stabiliti dalla legge. Sono in corso i provvedimenti per l'approvazione delle altre perizie pervenute e per la conseguente concessione del sussidio, sempre riferibilmente agli stabili siti nella zona che non deve essere spostata.